



Ris.mun. 4063 del 02 settembre 2014

11 settembre 2014

MM N. 46 /2014

Regolamento sui beni amministrativi della Città di Mendrisio

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,

Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente Messaggio il Municipio sottopone per approvazione al legislativo il nuovo Regolamento sui beni amministrativi della Città di Mendrisio.

Con la tappa aggregativa conclusasi nel 2013 e come previsto dal Decreto Legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Besazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride, il Municipio deve armonizzare i Regolamenti esistenti e presentarne uno solo.

Si è quindi lavorato sul Regolamento adottato da Mendrisio nel febbraio 2007 e lo si è adattato tenendo conto di quanto previsto negli altri Regolamenti comunali. Da notare a tal proposito che i Comuni di Besazio, Meride e Ligornetto avevano regolato la gestione dei beni amministrativi attraverso diversi Regolamenti specifici e non attraverso un unico Regolamento sui beni amministrativi. Tutti i Regolamenti esistenti sono quindi stati tenuti in considerazione.

Il Regolamento sui beni amministrativi della Città di Mendrisio è inoltre stato aggiornato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute dal 2007 ad oggi.

Di seguito saranno illustrati e commentati i contenuti delle singole modifiche.

Il Municipio richiama altresì, per la comprensione generale della nuova base legale, il Messaggio N. 69 /2006, con il quale il legislativo dell'allora Comune di Mendrisio aveva adottato il Regolamento dei beni amministrativi.

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1. Basi legali

Versione attuale	Nuova formulazione
Basi legali del presente Regolamento sono gli art.li 107, 176, 177 e 186 della Legge Organica Comunale e l'art. 99 della Legge di applicazione del Codice Civile Svizzero.	Basi legali del presente Regolamento sono gli art.li 107, 176, 177 e 186 della Legge Organica Comunale e l'art. 99b della Legge di applicazione del Codice Civile Svizzero.

Commento:

Si è provveduto ad aggiornare il testo inserendo il corretto articolo della Legge di applicazione del Codice Civile svizzero.

Art. 4. Aree private

	Nuovo articolo
	L'occupazione di area privata gravata di diritto di passo pubblico è di regola parificata a quella dell'area pubblica.

Commento:

È stato introdotto questo articolo che era presente nel Regolamento sui beni amministrativi dell'allora Comune di Ligornetto.

Art. 16. Ammontare

Versione attuale (ex. art. 15)	Nuova formulazione
<p>1. Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:</p> <p>a) Opere sporgenti, quali pensiline, vani, ecc. fino a Fr. 100.-- il mq l'anno, minimo Fr. 100.-- (strutture a carattere provvisorio) oppure fino a Fr. 1'000.-- il mq una volta tanto (strutture a carattere permanente), ridotta del 50% per i vani sotterranei;</p> <p>b) Tende fino a Fr. 50.-- il mq l'anno, minimo Fr. 100.--;</p>	<p>1. Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse (IVA esclusa):</p> <p>a) Opere sporgenti, quali pensiline, vani, ecc. da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- il mq l'anno, ritenuto un minimo di Fr. 100.-- (strutture a carattere provvisorio) oppure da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.-- il mq una volta tanto (strutture a carattere permanente), ridotta del 50% per i vani sotterranei;</p> <p>b) Tende da Fr. 10.-- a Fr. 50.-- il mq l'anno, ritenuto un minimo Fr. 100.-</p> <p>-</p>

<p>c) Condotte sotterranee: per l'occupazione di area pubblica con condotte sotterranee a scopo privato fino a Fr. 100.-- il ml una volta tanto oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni (esclusi la rete di distribuzione dell'elettricità, l'impianto TV via cavo, telefoni o altre reti di utilità pubblica, che sottostanno ad apposite convenzioni);</p> <p>d) Posa di distributori automatici, fino a Fr. 500.-- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a Fr. 100.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente), minimo Fr. 100.--;</p> <p>e) Esercizio di commerci durevoli fino a Fr. 500.-- il mq l'anno, occasionali o ripetitivi (banchi vendita, spacci, ecc.) al pezzo fino a Fr. 50.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;</p> <p>f) Occupazione temporanea: tavolini, parasoli, porta giornali, esposizione di merce, veicoli, ecc; fino a Fr. 150.-- il mq l'anno, minimo Fr. 100.--. Riduzione del 50% per occupazione stagionale;</p> <p>g) Posteggio di veicoli - nei posteggi a pagamento il Municipio fissa la tassa di parcheggio tra un minimo di Fr. 0.50 l'ora e un massimo di Fr. 3.- - l'ora a seconda del luogo e dei bisogni della circolazione. Il Municipio può prevedere delle fasce orarie gratuite, - negli autosili, per il rilascio dell'abbonamento mensile, a dipendenza dal tipo di autorizzazione stabilita dal Municipio, è applicata una tariffa mensile da Fr. 40.-- a Fr. 150.--;</p>	<p>c) Condotte sotterranee: per l'occupazione di area pubblica con condotte sotterranee a scopo privato da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- il ml una volta tanto oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni (esclusi la rete di distribuzione dell'elettricità, l'impianto TV via cavo, telefoni o altre reti di utilità pubblica, che sottostanno a specifiche regolamentazioni;</p> <p>d) Posa di distributori automatici, da Fr. 50.-- a Fr. 500.-- l'anno per apparecchio; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente), minimo Fr. 100.--;</p> <p>e) Esercizio di commerci: - durevoli: da Fr. 50.-- fino a Fr. 500.-- il mq l'anno, - occasionali o ripetitivi (banchi vendita, spacci, ecc.) al pezzo da Fr. 20.-- a Fr. 100.-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;</p> <p>f) Occupazione temporanea: tavolini, parasoli, porta giornali, esposizione di merce, veicoli, ecc; da Fr. 5.-- a Fr. 150.-- il mq l'anno, minimo Fr. 100.--. Riduzione del 50% per occupazione stagionale;</p> <p>g) Posteggio di veicoli - nei posteggi a pagamento il Municipio fissa la tassa di parcheggio tra un minimo di Fr. 0.50 l'ora e un massimo di Fr. 4.-- l'ora a seconda del luogo e dei bisogni della circolazione. Il Municipio può prevedere delle tariffe notturne particolari e delle fasce orarie gratuite, - negli autosili, per il rilascio dell'abbonamento mensile, a dipendenza dal tipo di</p>
---	---

<p>h) Agevolazioni di parcheggio: - zone blu: da Fr. 25.-- a Fr. 50.-- al mese per autorizzazioni durevoli, - nei posteggi ad uso limitato: da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- al mese. Nel rispetto dei massimi previsti e in via d'ordinanza, il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi;</p> <p>i) Luna park, circhi e simili da Fr. 20.-- a Fr. 500.-- al giorno in proporzione alla superficie occupata;</p> <p>j) Occupazione a scopo di cantiere, deposito di materiali e macchinari, posa di contenitori da Fr. 10.-- a Fr. 15.-- il mq per mese o frazione di mese, inoltre: - la tassa sarà diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare al di sotto degli stessi; sarà invece aumentata del 50% dopo 6 mesi dalla posa e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi, - qualora gli inconvenienti derivanti dal traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione, - la soppressione di posteggi sia a scopo edile, sia a scopo commerciale è soggetta ad una tassa da Fr. 10.-- a Fr.15.-- al giorno;</p> <p>2. Per usi particolari non previsti dal</p>	<p>autorizzazione stabilita dal Municipio, è applicata una tariffa mensile da Fr. 40.-- a Fr. 300.--. Il Municipio può inoltre prevedere delle tariffe notturne particolari e delle fasce orarie gratuite.</p> <p>h) Agevolazioni di parcheggio: - zone blu: da Fr. 25.-- a Fr. 50.-- al mese per autorizzazioni durevoli, - nei posteggi ad uso limitato: da Fr. 10.-- a Fr. 100.-- al mese. Nel rispetto dei massimi previsti e in via d'ordinanza, il Municipio può prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi;</p> <p>i) Luna park, circhi e simili da Fr. 20.-- a Fr. 500.-- al giorno in proporzione alla superficie occupata;</p> <p>j) Occupazione a scopo di cantiere, deposito di materiali e macchinari, posa di contenitori da Fr. 10.-- a Fr. 15.-- il mq per mese o frazione di mese, inoltre: - la tassa sarà diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare al di sotto degli stessi; sarà invece aumentata del 50% dopo 6 mesi dalla posa e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi, - qualora gli inconvenienti derivanti dal traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione, - la soppressione di posteggi sia a scopo edile, sia a scopo commerciale è soggetta ad una tassa da Fr. 10.-- a Fr.15.-- al giorno;</p>
--	---

<p>presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.</p> <p>3. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.</p>	<p>2. Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.</p> <p>3. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.</p>
---	---

Commento:

È innanzitutto è stato stabilito il principio secondo cui alla tassa stabilita dal Regolamento deve essere aggiunta l'IVA. Sono inoltre stati inseriti gli importi minimi delle tasse. Sono infine stati aumentati alcuni importi massimi al fine di adeguarli alla situazione già esistente.

Art. 17. Criteri di computo

Versione attuale (ex art. 16)	Nuova formulazione
<p>1. Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.</p> <p>2. Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.</p> <p>3. Il Municipio può regolare tramite Ordinanza le particolarità delle tasse previste dal presente Regolamento.</p>	<p>1. Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.</p> <p>2. Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.</p> <p>3. Il Municipio può regolare tramite Ordinanza le particolarità delle tasse previste dal presente Regolamento.</p> <p>4. Nel caso di occupazione non autorizzata, sanata con permesso successivo, la tassa viene percepita con effetto retroattivo fino ad un massimo di 5 anni. È tuttavia riservata la procedura contravvenzionale.</p>

Commento:

È stato introdotto il capoverso 4 al fine di regolare i casi di occupazione non autorizzata.

Art. 23. Ripristino

Versione attuale	Nuovo articolo
	Al termine del periodo di autorizzazione o concessione, il sedime deve essere ripristinato allo stato originale a spese del beneficiario dell'autorizzazione o concessione, salvo diverso accordo con il Municipio.

Commento:

È stato introdotto questo nuovo articolo in considerazione del fatto che in diversi casi, terminata l'occupazione dell'area pubblica, il terreno non è stato risistemato allo stato iniziale. Si è quindi ora voluto creare una base legale per permettere al Municipio di porre a carico del beneficiario le spese di ripristino.

Art. 26. Abrogazioni

Versione attuale (ex art. 24)	Nuova formulazione
Sono abrogati il Regolamento comunale per l'occupazione provvisoria d'area pubblica, della proprietà privata aperta al pubblico transito, per l'affissione della pubblicità, del 9 agosto 1978, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.	Sono abrogati: - il Regolamento comunale sui beni amministrativi del Comune di Mendrisio del 7 febbraio 2007; - il Regolamento concernente le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi del Comune di Ligornetto del 14.12.1998.

Commento:

Come spiegato in apertura, considerato il cambiamento di contenuto di alcuni articoli e soprattutto il cambiamento della relativa numerazione, si è per finire deciso di presentare un nuovo testo di Regolamento. Gli articoli che non sono tuttavia stati qui ripresi e/o commentati sono comunque rimasti invariati rispetto al regolamento adottato dall'allora Comune di Mendrisio.

Art. 27. Entrata in vigore

Versione attuale (ex art. 25)	Nuova formulazione
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.	Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 01.01.2015 ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità Cantonale.

Commento:

Trattandosi di un nuovo Regolamento (e non di una modifica del vecchio Regolamento) è necessario stabilire la data di entrata in vigore dello stesso. Considerato che per il 2014 sono già state computate tariffe sulla base del vecchio Regolamento, si ritiene opportuno far entrare in vigore il nuovo Regolamento a partire dal prossimo anno.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. È approvato il Regolamento comunale sui beni amministrativi della Città di Mendrisio, come a testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento comunale sui beni amministrativi della Città di Mendrisio entra in vigore il 1° gennaio 2015.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegato:
Regolamento beni amministrativi